



CIRCOLARE N° 7 DEL 25 FEBBRAIO 2011

**INTERMEDIARI DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE - SCATTA L'OBBLIGO  
DI ISCRIZIONE ALL'ALBO**

Sulla **G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011** il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato due comunicati su due delibere dell'Albo gestori rifiuti per le imprese che svolgono attività di intermediazione e commercio rifiuti stabiliscono i nuovi criteri per l'iscrizione delle imprese nella categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti) all'Albo, e forniscono alle stesse imprese il modello "ufficiale" da utilizzare per le domande di iscrizione.

**Il primo comunicato** si riferisce alla delibera n. 1 del 19 gennaio 2011 "*Entrata in vigore ed efficacia della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 - Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti*"

[http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/042-Del02\\_15.12.2010.pdf](http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/042-Del02_15.12.2010.pdf)

**Il secondo comunicato** riporta alla delibera n. 2 del 19 gennaio 2011 "*Modulistica per l'iscrizione all'Albo degli intermediari e dei commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8).*"

[http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/044-Del02\\_19.01.2011.pdf](http://www.albogestoririfiuti.it/Download/it/DelibereComitatoNazionale/044-Del02_19.01.2011.pdf)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Comunicato sopraccitato, è scattato l'obbligo di iscrizione all'Albo da parte dei soggetti che esercitano l'attività di intermediazione e commercio di Rifiuti senza detenzione per la prima volta a distanza di 12 anni dalla sua istituzione.

L'iscrizione dovrà essere effettuata entro 60 giorni, cioè entro il 19 APRILE p.v..Le garanzie finanziarie che le imprese dovranno prestare sono dettate dal Dm 8 ottobre 1996 (come modificato dal Dm 23 aprile 1999).

In mancanza di iscrizione all'Albo, al termine dei 60 giorni previsti come periodo transitorio, scatteranno le pesanti sanzioni previste dall'articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 per la gestione non autorizzata di rifiuti e precisamente: arresto da 3 mesi a 1 anno oppure ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro (se non pericolosi) e arresto da 6 mesi a 2 anni oltre all'ammenda da 2.600 a 26.000 euro (se pericolosi).

Ora l'incarico di responsabile tecnico dell'impresa in attività può essere assunto dal proprio legale rappresentante. Entro i successivi tre anni, però, tale incarico dovrà essere rivestito da personale dotato dei requisiti all'allegato D alla delibera 15 dicembre 2010. Lo svolgimento dell'attività si dimostra attestando di avere fornito al Sistri le informazioni richieste o di aver tenuto i registri di carico e scarico (usando il modello F allegato alla delibera).